

ISTITUTO TECNICO ECONMICO PIETRO MARTINI
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - Aggiornamento
Ottobre 2020



15/10/2020

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto il 15/10/2020

ISTITUTO TECNICO ECONMICO PIETRO MARTINI REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - Aggiornamento Ottobre 2020

Articolo I - PREMESSA

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto in data 15/10/2020, con delibera n. 3 al fine di prevenire e contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti e le studentesse dell'istituto, viene inserito a pieno titolo nel Regolamento di Istituto per divenirne parte integrante e sostanziale.

Articolo II – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 3 - 33 - 34 della Costituzione Italiana
- Dir. MIUR n. 16 del 5/02/2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- Dir. MPI n. 30 del 15/03/2007 recante le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Dir. MPI n. 104 del 30/11/2007 recante le "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Dir. MIUR n. 1455/06 recante le Linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. n. 249/98 e 235/2007 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- L. 71 del 29/05/2017 recante le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Artt. 581 - 582 - 594 - 595 - 610 - 612 - 635 del Codice Penale;
- Artt. 2043 - 2047 - 2048 del Codice Civile.

Articolo III – DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Il bullismo è definito come il *"reiterarsi di comportamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica"*: è quindi caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da una o più persone (bullo o un gruppo di bulli) nei confronti di un'altra persona (vittima). Le azioni possono riguardare le molestie verbali, aggressioni fisiche e/o persecuzioni. Possono essere l'espressione della scarsa tolleranza e/o non accettazione nei confronti di chi è diverso *"per etnia, caratteristiche psico-fisiche, genere, identità di genere, religione, orientamento sessuale o per particolari situazioni familiari"*.

Per poter parlare di bullismo vi deve essere:

- Intenzionalità: la presenza di prepotenze intenzionali (per la maggior parte dei casi in gruppo);
- Disequilibrio: la disparità di forze tra bullo e vittima;
- Persistenza: le azioni devono essere continuative e persistenti e devono mirare a danneggiare deliberatamente qualcuno in vari modi: fisico (atti aggressivi diretti: schiaffi, calci, pugni), sociale (con l'esclusione dal gruppo), verbale. Quest'ultimo può essere diretto (come il deridere, criticare e/o accusare), o indiretto (come il diffondere voci false e/o offensive nei confronti di uno studente o studentessa).

Gli atti di bullismo non devono essere confusi con singoli episodi di prepotenza o litigi di tipo occasionale. Le azioni del bullo sono pianificate, le vittime scelte tra i compagni più deboli, non solo sul piano fisico ma anche sociale e psicologico. Il bullo o il gruppo di bulli confida nella paura della vittima di denunciare questi episodi per paura di ritorsioni.

Per cyberbullismo si intendono invece gli atti di bullismo perpetrati attraverso i moderni mezzi di comunicazione, ovvero usando Internet. In particolare ci si riferisce ad azioni aggressive e intenzionali di una singola persona o di un gruppo nei confronti di una vittima, realizzate utilizzando qualsiasi supporto tecnologico collegato ad Internet (smartphone, pc, tablet). In tal modo, sfruttando le potenzialità della rete, gli attori (bulli) riescono ad infiltrarsi in ogni momento nella vita della vittima, riuscendo a perseguirla in diverso modo: con messaggi (sms, imessages, sia singoli che soprattutto in chat di gruppo) inviando anche immagini e/o video offensivi, denigratori, ma anche insulti e/o minacce inviati via chat (tramite smartphones), o pubblicati sui siti web o sui social networks (Facebook, Instagram). Anche qui l'obiettivo di tali azioni è quello di provocare danni ad una persona incapace in quel momento di difendersi. Tali danni hanno una dimensione però più grande rispetto al

bullismo poiché con l'uso della rete, in particolar modo con i social, le vittime in pochissimo tempo hanno la propria reputazione danneggiata in una comunità molto vasta e in un tempo indeterminato: tali contenuti infatti possono riapparire in continuazione nella rete.

E' da evidenziare che l'uso dei social network (con tale espressione intendiamo tutte le versioni informatiche e virtuali di reti sociali nate attraverso Internet) rappresenta per i giovani un contesto di collegamento sociale a cui non "possono" rinunciare per svariati motivi: bisogno di connessione per vincere la noia tramite sistemi di messaggistica istantanea, di incontri online, per ottenere informazioni, di relazione e di amicizia (per rimanere in contatto con gli amici, per avere nuovi amici), per chattare, condividere foto e video, esperienze e stati d'animo per e/o giocare. La Rete offre loro grandi opportunità ma allo stesso tempo li espone a rischi che derivano dall'uso improprio o distorto volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecando danno alla loro reputazione. Per cyberbullismo si intende anche la pubblicazione e conseguente diffusione on line di contenuti riguardanti anche uno o più componenti della famiglia del minore aventi come scopo "intenzionale e predominante" quello di mettere in ridicolo o isolare il minore "ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso".

Secondo la legge 71 del 2017 ci si riferisce quindi *"a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica"*.

Le principali forme di cyberbullismo sono:

- Flaming (messaggio deliberatamente provocatorio e ostile utilizzando un linguaggio violento e volgare inviato da un utente ad una comunità o un singolo individuo)
- Harassment (molestie tramite parole o comportamenti ripetuti diretti ad una precisa persona che possono causare disagio emotivo e psicologico)
- Cyberstalking (invio ripetuto di messaggi, e-mail, con esplicite minacce al punto che la vittima teme per la propria incolumità, comprende sia la diffusione online di immagini o recapiti della vittima, sia la violazione dell'account della posta privata o del profilo sui social network)
- Denigration (distribuzione di messaggi falsi o dispregiativi con commenti anche calunniosi o denigratori nei confronti della vittima allo scopo di danneggiarne la reputazione)
- Impersonation (il persecutore si crea una falsa identità usando il nome di una persona nota, creando un profilo parallelo o usando il suo vero profilo con la sua password e il suo nome utente fingendo di essere quella persona)

- Trickery e Outing (il bullo entra in confidenza con la vittima scambiando informazioni private e/o intime e le diffonde tramite Internet)
- Exclusion (esclusione intenzionale di un utente da una chat di amici o da un gioco interattivo)
- Sexting (invio di messaggi con immagini e/o video a sfondo sessuale).

Differenze sostanziali tra bullismo e cyberbullismo sono:

- il cyberbullo si nasconde dietro un apparente anonimato avendo la percezione, errata, di non essere facilmente rintracciabile,
- la mancata o difficile attivazione dell'empatia, per cui si tende a minimizzare la sofferenza della vittima,
- l'assenza di limiti spazio-temporali,
- si ha altresì il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile e la tendenza ad un disimpegno morale e a trovare una giustificazione al proprio comportamento.

Diversamente dal bullismo, nel cyberbullismo può non essere presente la reiterazione del fatto poiché quello che viene pubblicato nella rete può esser visto in un tempo e da un numero di utenti indefinito, pertanto può essere considerato come "ripetizione" anche infinita.

Articolo IV – LE FIGURE COINVOLTE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei docenti un referente per il bullismo e cyber bullismo.
- Coinvolge nella prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente i docenti e i tecnici dell'area informatica, facendo così partire l'azione di prevenzione volta ad un utilizzo sicuro di Internet a scuola.
- Favorisce la discussione all'interno dell'istituto attraverso i suoi organi collegiali, creando i presupposti per le regole condivise di comportamento volte alla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo.
- Informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurano come reato, i genitori o i tutori o coloro che esercitano la potestà genitoriale del minore coinvolto.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e cyberbullismo

attraverso appositi progetti che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale scolastico.

- Coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività volte alla prevenzione e all'informazione sulle sanzioni previste dall'istituto e sulle responsabilità di natura sia civile che penale.
- Promuove l'educazione all'uso consapevole di Internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.
- Si rivolge a partners e organismi esterni alla scuola quali servizi sociali, A.S.L. forze di polizia (anche postale) per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.
- Cura rapporti di rete tra scuole per eventuali convegni, corsi di formazione o di aggiornamento e/o seminari.

3. L'ANIMATORE DIGITALE

- Coordina la diffusione dell'innovazione a scuola e l'attività del PSND, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- Partecipa al team emergenze.
- Promuove la formazione interna relativamente all'ambito tecnologico-digitale.
- Si occupa del monitoraggio e delle rilevazioni di eventuali problematiche che possano emergere nell'utilizzazione delle tecnologie digitali e/o Internet a scuola.
- Si occupa dell'aggiornamento delle politiche di istituto della rete della scuola.
- Gestisce controlla l'accesso alla rete e ai servizi dell'istituto (piattaforma Gsuite...) da parte degli utenti.

4. IL DSGA

- Assicura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la manutenzione delle strutture informatiche ai fini del loro funzionamento, sicurezza e tutela da un uso improprio e da attacchi esterni.
- Garantisce la comunicazione all'interno dell'istituto (sportello, circolari, sito web ecc..) e fra la scuola e le famiglie degli alunni per la diffusione di documenti e informazioni del dirigente scolastico e dell'animatore digitale nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet.

5. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo anche in rete con altre scuole.
- Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo coinvolgendo docenti, studenti, genitori, esperti anche nel territorio in rete con altre scuole, enti, associazioni e/o istituzioni locali.

- Prevede all'interno del PTOF corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti a tutto il personale dell'istituto.
- Prevede all'interno del PTOF progetti, attività, azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per far loro acquisire le competenze necessarie per giungere ad una cittadinanza digitale consapevole.

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche che portino all'approfondimento di tematiche utili per stimolare una riflessione e presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- Favorisce un clima collaborativo all'interno del gruppo-classe e con le famiglie.
- Attua azioni volte al rafforzamento della legalità e della cittadinanza attiva.

7. IL DOCENTE

- Predilige nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli studenti e delle studentesse.
- Si impegna affinché gli studenti e le studentesse rispettino le norme della convivenza civile e i valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Presta sempre molta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto dei segnalazioni da parte degli studentesse e degli studenti.
- Comunica tempestivamente al referente per il bullismo e al Dirigente scolastico eventuali casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza.

8. IL PERSONALE ATA

- Vigila sui comportamenti tenuti dalle studentesse e dagli studenti e riferisce tempestivamente al referente per il bullismo e cyberbullismo e/o al Dirigente scolastico su eventuali casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza.

9. GLI ALUNNI

- Sono coinvolti nella progettazione e realizzazione di tutte le iniziative scolastiche aventi come fine il miglioramento del clima relazionale all'interno del gruppo.
- I rappresentanti degli studenti (di classe e di istituto) promuovono iniziative per favorire la collaborazione.

- Imparano le regole basilari della convivenza civile anche quando sono connessi alla rete facendo particolare attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social e gli strumenti digitali in generale.
- Durante le lezioni non è consentito usare cellulari, giochi elettronici se non per attività didattiche previa autorizzazione del docente.
- Non è loro consentito, durante l'attività didattica o comunque all'interno della scuola, acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali se non per finalità didattiche previa autorizzazione del docente. La divulgazione di tale materiale è utilizzabile solo per fini didattici (di studio o documentazione) e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

10. I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione e/o informazione organizzate dall'istituto sul bullismo e cyber bullismo.
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso degli strumenti tecnologici dei propri figli (smartphone, pc, tablet), controllando in particolar modo i tempi e le modalità della loro fruizione, nonché gli atteggiamenti mostrati dopo il loro utilizzo.
- Conoscono le azioni dell'istituto e collaborano con lo stesso secondo quanto previsto dal Patto di corresponsabilità e dal Regolamento di istituto.
- Conoscono il Regolamento di Istituto in particolar modo le sanzioni previste nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Articolo V – LE INFRAZIONI

I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati. Si precisa che i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo, pertanto le sanzioni sono temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare commessa che è sanzionata secondo il principio della gradualità. Esse possono essere tramutate in sanzioni alternative secondo quanto deciso dall'organo competente. Contro le sanzioni è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno all'istituto, che deciderà entro 10 giorni.

Infrazione	Sanzione	Organo competente
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo: • uso di termini volgari e offensivi	Se l'infrazione è ritenuta lieve: intervento educativo o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 gg.	Consiglio di Classe
	Se l'infrazione è ritenuta grave: allontanamento dalla comunità scolastica da 5	Consiglio di Classe

• atti e/o parole che mirano ad emarginare o escludere uno o altri studenti • atti e/o parole che mirano a deridere uno o altri studenti Qualsiasi tipo di diffusione e condivisione di tali comportamenti è considerata una ulteriore aggravante.	a 15 gg. Se l'infrazione è ritenuta gravissima: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. La sanzione disciplinare può essere presa anche al primo episodio se l'infrazione è fatta e/o veicolata tramite Internet (vista l'ampia diffusione che può avere).	Consiglio di Istituto
Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui (parenti o affini alla vittima). Qualsiasi tipo di diffusione e condivisione di tali comportamenti è considerata una ulteriore aggravante.	Se l'infrazione è ritenuta lieve: intervento educativo o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 gg. Se l'infrazione è ritenuta grave: allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 gg. Se l'infrazione è ritenuta gravissima: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. La sanzione disciplinare può essere presa anche al primo episodio se l'infrazione è fatta e/o veicolata tramite Internet (vista l'ampia diffusione che può avere).	Consiglio di Classe Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo. Qualsiasi tipo di diffusione e condivisione di tali comportamenti è considerata una ulteriore aggravante.	Se l'infrazione è ritenuta lieve: intervento educativo o allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 gg. Se l'infrazione è ritenuta grave: allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 gg. Se l'infrazione è ritenuta gravissima: allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. La sanzione disciplinare può essere presa anche al primo episodio se l'infrazione è fatta e/o veicolata tramite Internet (vista l'ampia diffusione che può avere).	Consiglio di Classe Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
Recidiva nei comportamenti di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.	Consiglio di Istituto

Per ciò che riguarda il cyberbullismo potranno essere attivate le procedure contenute nella L. 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.